

CONVENZIONE

Tra

Fondazione Palazzo Blu, con sede legale in Pisa, Via Pietro Toselli, 29, 56125, C.F. 93072470508/P.IVA 02034110508, in questo atto rappresentata dal Dr. Cosimo Bracci Torsi, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente ed in virtù dei poteri a lui spettanti;
(di seguito "**Fondazione**")

E

Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, 56126, C.F. 80003670504/P.IVA 00286820501 in questo atto rappresentata dal Prof. Paolo Maria Mancarella, in qualità di Rettore ed in virtù dei poteri a lui spettanti;
(di seguito "**Università**")

nel seguito definite congiuntamente anche "Parti" ed individualmente "la Parte".

PREMESSO CHE

- la Fondazione istituzionalmente progetta, realizza e gestisce attività espositive a contenuto culturale nel sito "BLU | Palazzo d'Arte e Cultura" in Pisa;
- la Fondazione, in collaborazione con soggetti terzi realizza eventi espositivi finalizzati all'arricchimento dell'offerta culturale cittadina (di seguito "**Mostre**");
- fra i servizi di competenza della Fondazione vi è la promozione delle Mostre, anche attraverso la stipula di appositi accordi con soggetti terzi, volti ad incrementare la visibilità e fruibilità delle iniziative espositive;
- L'Università intende offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di un'offerta culturale a condizioni vantaggiose;
- le Parti riconoscono l'interesse reciproco ad una collaborazione per la realizzazione di iniziative coordinate di comunicazione e promozione volte alla valorizzazione delle competenze locali nel pieno rispetto della diversificazione delle attività proprie e specifiche di entrambe le Istituzioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art.1 Premesse

Le premesse tutte, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Art.2 Impegni delle Parti

2.1 Nel pieno rispetto dei propri Statuti ed ordinamenti, la Fondazione e l'Università di Pisa intendono collaborare alla realizzazione di iniziative coordinate di comunicazione e promozione volte ad incrementare la reciproca visibilità anche attraverso il coordinamento dei propri uffici stampa e di comunicazione al fine di facilitare la condivisione delle rispettive iniziative e progetti culturali nonché di quelli attuati in sinergia tra le Parti in attuazione del presente Accordo.

2.2. A partire dalla data della stipula della convenzione e per la durata della stessa la Fondazione si impegna, in via ordinaria, a:

- garantire agli studenti, al personale docente, nonché a tutto il personale dipendente dell'Università di Pisa, che andranno a visitare la sede espositiva di Palazzo Blu, che sarà possibile, per le categorie su indicate, usufruire di un biglietto di ingresso a tariffa ridotta;
- inserire il logo dell'Università in tutto il materiale di comunicazione e promozione relativo alle iniziative comuni delle due Istituzioni;
- fornire a Università gli esecutivi in JPG, nei diversi formati richiesti, per la campagna di comunicazione e promozione delle iniziative sul Web;

- fornire all'Università un quantitativo sufficiente di fidelity card, stimato in circa 10.000 l'anno, destinate in via prioritaria agli studenti al momento dell'immatricolazione all'Università;
Resta inteso che per poter usufruire dei biglietti come su indicati, gli studenti dovranno esibire alla biglietteria di Palazzo Blu la tessera universitaria nominale ed un documento di identità in corso di validità; mentre il personale docente nonché tutto il personale dipendente dell'Università dovrà presentarsi con proprio tesserino e documento di identità in corso di validità.

2.3. A partire dalla data della stipula della convenzione e per la durata della stessa l'Università si impegna, in via ordinaria, a:

- dare notizia delle iniziative espositive e culturali in corso e della presente convenzione attraverso mailing list o altri supporti di comunicazioni web e social e procedere alla diffusione dell'eventuale materiale promozionale messo a disposizione dalla Fondazione nelle varie strutture dell'Ateneo;

- consegnare, nei modi e nelle sedi opportune, le fidelity card agli studenti al momento dell'iscrizione all'anno accademico in corso.

Art.3 Oneri Economici

3.1. La presente convenzione non comporta tra le parti alcuno scambio monetario.

Art.4 Durata della Convenzione

4.1. La presente convenzione è valida ed efficace dalla data della sottoscrizione e per la durata di 3 anni.

4.2. L'attuazione delle iniziative nei termini sopra concordati vincola le Parti all'assolvimento dei rispettivi impegni nel periodo indicato.

4.3. La presente Convenzione non è tacitamente rinnovabile.

Art. 5 Assenza di vincoli di esclusiva

5.1. La presente Convenzione non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

Art. 6 Riservatezza dell'oggetto

6.1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 Disposizioni Generali

7.1. La presente Convenzione costituisce la totalità degli accordi conclusi dalle parti relativamente ai servizi indicati. Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione dello stesso dovrà essere concordata dalle parti ed apportata per iscritto, pena l'annullamento.

7.2. La presente Convenzione non potrà essere ceduta o trasferita a terzi senza il consenso scritto di entrambe le parti.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

8.1. Le Parti si impegnano a non divulgare, in tutto od in parte, dando a tal fine apposita istruzione al proprio personale, tutti i dati, le informazioni, i documenti e le notizie, di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione.

8.2. Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

8.3. Le Parti acconsentono a che i dati relativi allo svolgimento dell'oggetto della presente convenzione, vengano comunicati e registrati, oltre che dai soggetti cui è data facoltà per legge o per regolamenti, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l'esecuzione delle attività previste e connesse allo svolgimento della presente convenzione.

8.4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi

responsabilità per errori materiali di compilazione nonché per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

8.5. I trattamenti dei dati effettuati da ciascuna delle parti, per quanto di propria competenza, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 9 Comunicazioni

9.1. Le comunicazioni previste nella presente convenzione, o ad esso relative dovranno essere fatte per iscritto, e sono da considerarsi valide se inviate per posta, consegnate a mano, via fax, o e-mail, agli indirizzi di seguito specificati, o agli indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra per iscritto:

a) Se indirizzate alla Fondazione:

Fondazione Palazzo Blu

Via Pietro Toselli, 29

56125 Pisa

Tel. 050 220 46 11

Fax. 050 220 46 70

Mail: segreteria@palazzoblu.it

Pec: palazzoblu@pec.it

b) Se indirizzate all'Università

Università di Pisa

Lungarno Pacinotti 43

56126 Pisa

P.I. 00286820501

C.F. 80003670504

Centralino

Tel +39 050 221 2111

Fax +39 050 40834

Pec: protocollo@pec.unipi.it

Art 10 – Registrazione e bollo

10.1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente in base all'art.15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 viene redatto in unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n.131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

10.2. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972) è a carico dell'Università di Pisa ed è assolta in modo virtuale, sin dall'origine – (autorizzazione Agenzie delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016)

ART. 11 Controversie

11.1. Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o dall'interpretazione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

11.2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, anche ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente per la composizione stragiudiziale delle liti.

Art. 12 Negoziazione della convenzione. - Rinvio

12.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole della presente convenzione, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del c.c.

12.2. Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede ed alle intenzioni dei contraenti, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1362 del c.c.

La presente convenzione, composta di n. 4 pagine e 11 articoli, viene letta, approvata e sottoscritta per accettazione

Pisa, lì 13 Dicembre 2019

Fondazione Palazzo Blu

Università di Pisa

Il Presidente
F.to Dott. Cosimo Bracci Torsi

Il Magnifico Rettore
F.to Prof. Paolo Maria Mancarella